

Frequently Asked Questions (FAQ)

Disciplina del meccanismo di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico (MACSE)

Storia delle revisioni

Rev. 00	23/05/2025	Prima emissione
Rev. 01	16/06/2025	Seconda emissione – Inserimento par. 1.2 e par. 1.3
Rev. 02	11/07/2025	Terza emissione – Aggiornamento par. 1.3 e inserimento par. 2.6 e par. 2.7
Rev. 03	07/07/2026	Quarta emissione – Adeguamento alla Disciplina approvata con D.M. del 27 marzo 2026 e inserimento par. 2.8, par. 3.1 e par. 3.2

1 Art. 2. Definizioni

1.1 Quesito 1

D: Si chiede di confermare che la stipula di un contratto di fornitura di componenti necessarie per la realizzazione di un Sistema di Stoccaggio (“SdS”) non costituisce Avvio dei lavori ai sensi dell’articolo 2, comma 1 qualora la validità ed efficacia di tale contratto sia condizionata alla selezione del SdS in esito all’asta.

R: Si conferma.

1.2 Quesito 2

D: Si chiede di confermare che, con riferimento agli accumuli elettrochimici, per energia¹ impegnata si intende l’energia che il SdS può immettere in rete.

R: Si conferma. Come previsto in Disciplina, l’Energia¹ qualificata e – di conseguenza – l’energia impegnata (art. 2.1) rappresenta tutta o una quota parte dell’Energia massima del SdS nella sua interezza (art. 7.1), che rappresenta l’energia che il SdS può ciclicamente accumulare e successivamente erogare nelle normali condizioni di funzionamento, ovvero potrà essere al massimo pari alla massima energia che può essere immessa in rete scaricando completamente il SdS (al netto dei servizi ausiliari, delle perdite attive sulla rete interna di impianto e – esclusivamente per gli SdS contrattualizzati tramite l’asta MACSE con periodo di consegna 2028 - anche del contributo associato ai margini minimi di riserva per il contenimento della frequenza).

1.3 Quesito 3

D: Si chiede di confermare che i valori di energia¹, potenza minima e massima siano da considerare al netto dei servizi ausiliari, delle perdite attive sulla rete interna di impianto e – esclusivamente per gli SdS contrattualizzati tramite l’asta MACSE con periodo di consegna 2028 – anche del contributo associato ai margini minimi di riserva per il contenimento della frequenza (sia a salire che a scendere).

R: Si conferma.

Più in dettaglio, i valori tecnici da inserire nella fase di qualifica all’asta (potenza minima, potenza massima, rendimento, energia¹) devono riflettere le effettive caratteristiche prestazionali dell’impianto che si intende realizzare.

I parametri dichiarati saranno vincolanti: l’impianto, una volta in esercizio, dovrà essere in grado di operare nel rispetto di tali caratteristiche e di eseguire programmi coerenti con i valori forniti. In caso contrario, qualora per un determinato SdS l’operatore dichiari

¹ Per l’asta MACSE con periodo di consegna 2028, tenutasi in data 30 settembre 2025, ci si riferisce alla Capacità.

sui sistemi Terna parametri inferiori, non soddisferà l'Obbligo di realizzazione e/o l'Obbligo di disponibilità.

In particolare, i dati inseriti in fase di qualifica dovranno essere coerenti con le configurazioni che verranno poi utilizzate nei sistemi informatici per la partecipazione ai mercati. Ad esempio, nel caso in cui un operatore qualifichi (e poi si aggiudichi) al MACSE i seguenti valori:

- energia¹ impegnata = 400 MWh
- Potenza massima = 100 MW
- Potenza minima = -100 MW
- Rendimento di carica-scarica = 0,85

per soddisfare sia l'Obbligo di realizzazione, che l'Obbligo di disponibilità, l'Assegnatario dovrà dichiarare valori almeno pari a quelli oggetto di aggiudicazione (e precedentemente dichiarati in fase di qualifica). La programmazione sui mercati sia dell'energia che del bilanciamento e ridispacciamento verrà effettuata sulla base di tali valori.

Si specifica inoltre che:

1. ai fini del calcolo del Rendimento di carica-scarica non devono essere considerati i prelievi relativi ai servizi ausiliari quando l'impianto è in prelievo dalla rete, che dovranno essere contabilizzati tramite la relativa UPSA (che contabilizzerà i prelievi degli ausiliari anche quando l'impianto è in stand-by);
2. ai fini dell'assolvimento dell'Obbligo di disponibilità, i valori di energia e rendimento da comunicare sui sistemi di mercato Terna potranno tener conto del degrado annuo previsto dalla Relazione tecnica.

2 Art. 3. Requisiti soggettivi, Art. 4. Richiesta di ammissione e Art. 6. Requisiti oggettivi

2.1 Quesito 1

D: È possibile partecipare all'asta MACSE tramite l'ottenimento di apposito mandato da parte di un operatore terzo titolare dell'impianto e dei titoli autorizzativi?

R: Così come previsto dalla Disciplina, il Partecipante al MACSE deve essere in possesso delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio e, laddove previste dalla normativa vigente, delle concessioni per l'uso dell'acqua connesse alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto; non è pertanto possibile partecipare all'asta MACSE tramite mandato del titolare dell'impianto e dei titoli autorizzativi.

2.2 Quesito 2

D: Si chiede conferma della possibilità, ai fini dell'asta MACSE, di qualificare un SdS per il quale sia stata rilasciata un'autorizzazione alla costruzione ed esercizio c.d. integrata (es. BESS+FV).

R: Si conferma, fermo restando che il SdS non deve avere una relazione funzionale con un altro gruppo di generazione e/o di consumo, come previsto nella Disciplina MACSE. Si specifica che un SdS è considerato "*funzionalmente indipendente*" da un impianto con cui condivide le infrastrutture di rete per la connessione, se rispetta tutte le seguenti condizioni:

1. nessuno degli elementi di rete condivisi (es. TR, sistemi di sbarre, ecc.) deve costituire una limitazione all'erogazione/assorbimento massimo di potenza dalla RTN né alla fornitura dei servizi di rete previsti per ogni impianto: deve essere garantita la contemporanea erogazione delle regolazioni di potenza attiva e reattiva su tutta l'estensione delle rispettive capability.
2. Il SdS deve essere dotato di proprio interruttore che permetta la separazione dalla restante porzione del sito sul quale insistono le altre risorse di generazione e/o consumo, nonché di apparecchiature di misura indipendenti tramite le quali sia possibile, inoltre, isolare il contributo dei consumi ausiliari associati al solo SdS.
3. Il SdS deve essere dotato di un controllore di impianto in grado di gestire il SdS in modo indipendente dalle risorse con cui condivide le infrastrutture di rete, con riferimento a:
 - i. l'immissione/assorbimento della potenza attiva e reattiva in rete;
 - ii. l'erogazione dei servizi ancillari per il bilanciamento e dei servizi ancillari non relativi alla frequenza;
 - iii. l'erogazione dei servizi di modulazione straordinaria ivi incluso l'asservimento al sistema di difesa;
 - iv. la fornitura delle grandezze e l'attuazione dei comandi/setpoint ai fini del telecontrollo.

Con riferimento ai punti (iii) e (iv) si precisa che gli apparati UPDM e RTU possono essere condivisi con altre risorse, a condizione che tali apparati siano in grado di gestire il SdS in maniera separata.

4. Secondo quanto previsto nel Codice di Rete (Allegato A.79 e Capitolo 1 Sez. 1.C), è inoltre richiesta la predisposizione per un coordinamento fra le risorse che condividono le infrastrutture ai fini della regolazione di tensione.

2.3 Quesito 3

D: Cosa accade in caso di modifiche dell'assetto societario della società partecipante (e.g. trasferimento di partecipazioni) successive alla scadenza del termine per la presentazione della richiesta di ammissione al MACSE?

R: In caso di modifiche all'assetto societario della società oltre il termine previsto per la presentazione della richiesta di ammissione, fermo restando che il Partecipante titolare delle autorizzazioni deve rimanere la medesima società che ha inviato la richiesta di ammissione, quest'ultima deve comunicare tempestivamente a Terna la modifica ai fini del rispetto dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 3.1 della Disciplina. Il medesimo obbligo di comunicazione sussiste anche nel caso in cui le predette modifiche intervengano a seguito dell'assegnazione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti (ad es. l'assegnatario sarà tenuto a ritrasmettere a Terna le dichiarazioni ai fini delle verifiche antimafia, se le modifiche dovessero incidere sulle dichiarazioni già inviate).

2.4 Quesito 4

D: Nel caso in cui venga presentato un ricorso avverso il titolo autorizzativo alla costruzione ed esercizio di un SdS e vengano eventualmente adottati provvedimenti dell'autorità giurisdizionale (sospensione in via cautelare) in data antecedente o successiva all'aggiudicazione dell'asta oppure dopo la sottoscrizione del contratto di approvvigionamento con Terna, i provvedimenti giudiziali sarebbero qualificati come eventi di forza maggiore in modo da escludere eventuali responsabilità in capo alla società in termini di escussione delle garanzie da parte di Terna e/o pagamento delle penali previste dalla Disciplina MACSE?

R: La mera proposizione di un ricorso di fronte alla giurisdizione amministrativa – nella misura in cui non incida sulla validità e sull'efficacia dell'atto impugnato - non preclude la partecipazione all'asta.

Nel caso in cui ci sia una pronuncia dell'autorità giurisdizionale, in una fase antecedente l'asta, che sospende o annulla il titolo autorizzativo, la partecipazione all'asta è preclusa.

Nel caso in cui ci sia una pronuncia dell'autorità giurisdizionale successivamente all'aggiudicazione dell'asta, che sospende o annulla il titolo autorizzativo, l'assegnatario potrà invocare la clausola di forza maggiore, laddove tale provvedimento non trovi causa, anche se in via parziale o indiretta, nel comportamento del soggetto destinatario del titolo autorizzativo. Al fine del riconoscimento della "forza maggiore", infatti, deve trattarsi di atti la cui adozione non sia neppure prevedibile, secondo l'ordinaria diligenza, da parte di un operatore in buona fede, circostanza che, in ogni caso, dovrà essere, di volta in volta, opportunamente valutata anche con documentazione di supporto.

2.5 Quesito 5

D: Si conferma che nel caso in cui un Partecipante abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 7.1 e 7.2 della Disciplina, ma non ottenga i titoli autorizzativi del SdS entro il termine previsto dalla Disciplina oppure non presenti offerte in asta, la garanzia pre-asta (prevista dal Capo II della Disciplina) verrà restituita?

R: Si conferma: la garanzia pre-asta verrà restituita in accordo con quanto previsto dalla Disciplina.

2.6 Quesito 6

D: Si conferma che il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, della Disciplina relativo al possesso delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio è riferito sia al SdS che alle relative opere di connessione?

R: Si conferma, in linea con la normativa autorizzativa applicabile.

2.7 Quesito 7

D: Nel caso di SdS in regime di "attività libera" ai sensi del D.lgs. 25 novembre 2024, n. 190, cosa deve attestare il Partecipante nell'ambito della dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato 2 alla Disciplina?

R: Il Partecipante deve dichiarare con riferimento al SdS e relative opere di connessione, risultanti dalla soluzione rilasciata dal gestore di rete, laddove contemplate:

- i. che la realizzazione degli interventi ricade nel regime amministrativo di "attività libera" di cui al D.lgs. 25 novembre 2024, n. 190 e di rispettare tutte le condizioni ivi previste;
- ii. che la realizzazione degli interventi non richiede il rilascio dell'autorizzazione dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, o in caso contrario, che detta autorizzazione è stata rilasciata dall'Autorità preposta, indicandone gli estremi;
- iii. di aver accettato il preventivo di connessione rilasciato dal gestore di rete competente e, qualora lo stesso preveda la realizzazione di nuove opere, di aver ottenuto il benestare tecnico del gestore sulla relativa progettazione;
- iv. di aver comunicato al Comune competente l'intenzione di realizzare gli interventi in regime di "attività libera" fermo restando il divieto di avviare i lavori in data precedente a quella di esecuzione dell'asta (indicando gli estremi della comunicazione al Comune).

2.8 Quesito 8

D: Si conferma la necessità di presentare richiesta di ammissione all'asta MACSE per il periodo di consegna 2029 anche nel caso in cui sia stata già presentata valida richiesta di ammissione all'asta MACSE per il periodo di consegna 2028?

R: Si conferma in quanto l'asta con periodo di consegna 2029 è regolata da una nuova Disciplina approvata con D.M. 27 marzo 2026.

3 Titolo IV – Capo I: “Obblighi”

3.1 Quesito 1

D: Si chiede conferma circa la possibilità di ripartire un SdS in due o più Unità di Produzione (UP), che possano entrare in esercizio in date tra loro distinte.

R: Fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalla Disciplina per ciascun SdS, si conferma la possibilità di suddividere un SdS in due o più Unità di Produzione (UP), nel rispetto dei criteri previsti dal Capitolo 4 del Codice di Rete; è altresì consentita l'entrata in esercizio delle differenti UP in date tra loro differenti.

3.2 Quesito 2

D: Si chiede conferma che – in caso di ripartizione del SdS in due o più Unità di Produzione (UP) - gli adempimenti del contratto MACSE vengano verificati differenziando le UP, con l'avvio delle verifiche in date distinte.

R: La Disciplina MACSE prevede, al Titolo IV, Capo I, che gli obblighi contrattuali vengano verificati rispetto al SdS nella sua interezza; conseguentemente, gli obblighi e le relative verifiche devono essere considerati unitariamente rispetto al SdS, indipendentemente dalla eventuale articolazione in più UP.